

Cosa consiglia ANFUS

1. Rivolgersi alla Confartigianato di riferimento
2. Contattare la Camera di Commercio di riferimento
3. **Allegare tutta la documentazione contabile che accerti il lavoro di installazione di canne fumarie e di stufe e caminetti (non gli artigianali!)**
4. allegare gli attestati della scuola FUSPA
5. Noi possiamo inviare un foglio che attesti la frequenza ai corsi

IN TERMINI ASSOLUTI

Per le imprese artigiane, l'accertamento dei requisiti sarà effettuato dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.) Al termine del procedimento le sarà comunicato l'esito e se negativo dovrà essere motivato. Per la lettera C se non ha diplomi come termotecnico o attestati equivalenti sarà più difficile dimostrare tali requisiti. Resta sempre la possibilità dei tre anni ma, la commissione potrebbe anche richiederle un semplice colloquio attraverso il quale capire se possiede realmente la professionalità richiesta. NOTA: Art. 3 Requisiti tecnico professionali. a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

FAQ da ASSISTAL e da ANFUS

1) D. È necessario nominare un responsabile tecnico all'interno dell'impresa?

R. Ogni impresa installatrice deve avere un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Il responsabile tecnico può essere, in alternativa:

- l'imprenditore individuale
- il legale rappresentante dell'impresa installatrice
- una persona preposta con atto formale a tale incarico dall'imprenditore individuale o dal legale rappresentante.

Nel caso delle imprese artigiane, occorre ricordare che l'artigiano **deve essere il responsabile tecnico della propria impresa** e pertanto **non può preporre** un altro soggetto allo svolgimento di tale incarico in quanto l'art. 2 della legge quadro sull'artigianato n. 443/1985 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che "L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi statali".

2) D. Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per conto di più imprese?

R. **No**, l'art. 3 comma 2 del Decreto 37/08 stabilisce che il Responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa diversamente da quanto prevedeva la precedente normativa che, pur confermando il principio di "immedesimazione", inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa, consentiva la duplice immedesimazione (circolare n. 3439/c del 27 marzo 1998).

Vista l'importante ricaduta della nuova disposizione, il Ministero dello sviluppo economico con parere del 23 aprile 2008 ha precisato che la nuova "norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.

Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese. A riguardo, appare altresì opportuno che sia fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà a sua volta essere mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane."

3) D. Qualora l'impianto richieda la redazione di un progetto da parte di un professionista iscritto ad apposito albo, quest'ultimo deve firmare insieme con l'installatore la dichiarazione di conformità?

R. No, la dichiarazione di conformità (DICO) deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa (il dichiarante) e dal responsabile tecnico. Qualora il titolare o legale rappresentante dell'impresa sia anche il responsabile tecnico, il titolare o legale rappresentante firmerà la DICO sia in qualità di dichiarante che in qualità di responsabile tecnico.

4) D. Chi redige il progetto dell'impianto?

R. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto 37/08 il progetto, obbligatorio per le attività di installazione, trasformazione e ampliamento di tutti gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), b), c), d), e), g), è redatto:

- da un professionista iscritto all'albo secondo la specifica competenza tecnica richiesta, per gli impianti "sopra soglia"; oppure
- dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, per gli impianti "sotto soglia". In questi casi il progetto consiste nello schema dell'impianto realizzato.

5) D. Dove va depositato il progetto e chi lo deposita?

R. Nei casi di rifacimento o installazione di nuovi impianti (lett. a), b), c), d), e), g)) relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, il progetto, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere depositato dall'impresa installatrice, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto.

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

6) D. Se non ho la lettera C non posso più lavorare come installatore di canne fumarie e/o caminetti e stufe?

Alcune aziende produttrici, nonché molti clienti privati, richiedono come condizione necessaria, ai tecnici l'abilitazione alla lettera "C". Questo non vuol dire che in assoluto non si può più lavorare senza lettera "C", ma vuol dire che è importantissimo avere la lettera "C" per essere riconosciuti come professionisti abilitati ad operare sugli impianti di evacuazione e combustione a combustibile solido. Inoltre solo gli abilitati alla lettera "C" possono compilare la dichiarazione di conformità dell'impianto (vedi FAQ 7). Al momento alcune CRA si sono pronunciate sottolineando che è necessario avere la lettera "C" per installare impianti al di sopra dei 15kW.

7) D. Che cosa è la dichiarazione di conformità dell'impianto?

La Dichiarazione di Conformità è l'elemento finale che attesta la corretta esecuzione dell'impianto alla "REGOLA dell'ARTE", cioè alla normativa vigente.

Il DM 37/08 disciplina anche il caso di modifiche all'impianto preesistente, affermando che la dichiarazione di conformità viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art.7 comma 1), specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto" (fonte MSE)

Dall'entrata in vigore del DM 37/08, assume una particolare e indubbia rilevanza in quanto come riporta l'Art 13 i contratti di compravendita degli immobili dovranno riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenere quindi in allegato la dichiarazione di conformità oppure nel caso in cui essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la "dichiarazione di rispondenza" resa da un professionista.

E' un elemento "certificativo" (cioè una attestazione firmata) ma per essere valida deve avere alcuni elementi importanti che ne completano gli aspetti formali:

- il Modello Ministeriale debitamente compilato e firmato;
- il Certificato Camerale di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali;
- lo schema dell'impianto realizzato;
- la relazione sui materiali utilizzati.
- il progetto in base all'Art 5

La dichiarazione di conformità é rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del decreto. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto é sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

8)D. Perché alcuni tecnici residenti nella mia Regione, che hanno esibito la stessa documentazione esibita da me, sono stati abilitati alla lettera "C" ma a me è stata rifiutata?

Vi ricordiamo che siamo ancora in una fase di transizione. Ovvero il DM ha efficacia dalla data di pubblicazione in GU ma questo non vuol dire che siano chiariti i "punti" non chiari del Decreto. Alcune delle associazioni che rappresentano le categorie artigiane hanno formulato interrogazioni al Ministero competente (MSE) in cui si sollecitano chiarimenti in merito ai punti più controversi della norma. Alcune CRA (Commissione Regionale dell'Artigianato) si sono pronunciate con degli orientamenti che hanno valore vincolante nei confronti delle CPA (Commissioni Provinciali dell'Artigianato) che sono poi chiamate a dare indicazioni alle CCIAA. Dove non ci sono indicazioni le CCIAA valutano ogni caso come un caso a sé, ovvero si riuniscono e deliberano, quindi può accadere che nella stessa Regione la situazione vari tra provincia e provincia.

9) D. Realizzazione ed installazione degli impianti a regola d'arte. Normativa tecnica applicabile

Contrariamente a quanto previsto dal DPR. n. 447/91 (art. 5, commi 4 e 5) in cui si ammetteva la possibilità di adottare norme tecniche diverse da quelle UNI e CEI purché dette norme garantissero un livello di sicurezza equivalente, il nuovo decreto 37/08 fa riferimento esclusivo alle norme tecniche nazionali ed europee.

In particolare l'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con parere del 23 aprile 2008 che "la normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6)".